Il Tribunale civile di Roma riconosce la proprietà intellettuale sugli scatti degli utenti

## Facebook, foto con il copyright

## L'impostazione «Pubblica» non esclude il diritto d'autore

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

oto caricate su Facebook tutelate dal diritto di autore. Se vengono scaricate e utilizzate senza l'autorizzazione del fotografo si rischia di dover pagare i danni per uso indebito dell'opera. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza 12976/2015 depositata il 1° giugno 2015, che ha accolto la richiesta di risarcimento di un giovane, assistito dallo studio legale Lipani Catricalà & partners, che ha diffuso sul suo profilo del social network quattro foto di cubiste di una discoteca della capitale. Le foto sono state riprodotte da un quotidiano a corredo di alcuni articoli sulla movida capitolina.

La sezione del Tribunale civile di Roma, specializza-ta in materia d'impresa e di proprietà intellettuale, ha riconosciuto la risarcibilità sia del danno patrimoniale che del danno morale connesso mancato riconoscimento della paternità delle fotografie e, dunque, ha stabilito l'esistenza di un pregiudizio cagionato dalla pubblicazione delle foto senza l'autorizzazione dell'autore e senza l'indicazione del suo nome. Il quotidiano è stato condannato a pagare 2.400 euro (600 per ciascuna fotografia).

Molte le questioni di diritto risolte dalla sentenza in esame. La prima domanda è se la diffusione della fotografia nella sezione pubblica della nena sezione pubblica della pagina di Facebook implica il libero utilizzo da parte di terzi. La risposta del tribuna-le è negativa: la pubblicazione di foto su Facebook nella pagina di chi le ha scattate non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici; inoltre la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati da-



gli utenti con l'impostazione «Pubblica» non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook. Per lo scarico di fotografie da una pagina web, il tribunale spiega le varie ipotesi. La prima si verifica quando la pagina web non sia riconducibile all'autore della foto oppure nella

stessa pagina non sia indicato in maniera chiara e visibile il nome del fotografo e l'anno di produzione: in questo caso la riproduzione non è abusiva e non dovuto un compenso. Altra ipotesi è quella in cui risultino le indicazioni oppu-re la foto è pubblicata su una pagina web riconducile all'autore o siano indicati a fianco della foto nome del fotografo e data dello scatto. In questo caso va accertato il titolare del diritto d'autore sulla foto. Certo, precisa la sentenza in commento, la pubblicazione di una fotografia sulla pagina personale di un social network non costituisce di per sé la prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto. Ma questo elemento in mancanza di prove contrarie è un indizio sufficiente per attribuire la titolarità dei diritti fotografici al titolare della pagina del social network su cui le foto sono state caricate. La sentenza affronta anche il nodo del danno risarcibile, stabilendo che, sebbene la legge non lo preveda espressamente, spetta il danno morale anche per l'illecita riproduzione di fotografie protette.



## L'Inps chiama alla cassa la gestione separata

Prossimo appuntamento alla cassa dell'Inps per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata, i quali devono pagare il saldo dei contributi del 2014 e il primo acconto 2015 sulla quota eccedente il minimale. Îl 16 giugno scade infatti îl termine utile per il versamento, che può comunque essere eseguito entro il 16 luglio, con la maggiorazione dell'importo dei contributi dello 0,40% a titolo di interessi. A ricordarlo è la circolare n. 120/2015 dell'Istituto di previdenza, dove tra l'altro viene sottolineato che le domande per effettuare le operazioni dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all'indirizzo www. inps.it, selezionando dall'opzione Elenco di tutti i servizi l'applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare - Domande telematizzate - quindi Compensazione contributiva o Rimborso. L'importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello Unico 2015 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.

Reddito imponibile. La questione del conguaglio prende le mosse dalla legge n. 438/1992, dove è stabilito che la contribuzione previdenziale dovuta dalle due categorie debba essere calcolata sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (capo VI articoli da 51 a 79, e in quelli come tali considerati secondo le disposizioni contenute negli articoli 5, i redditi di partecipazione, e 6, commi 1 e 3, del Tuir), prodotti nello stesso anno al quale i contributi si riferiscono. Per i soci di srl, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della so-cietà corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. La nota indica gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone e assimilate): RF63 - (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 - (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) - RH12] + RS37 colonna 12. I redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali). Per i soggetti che hanno adottato il «regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità» (art. 27, legge n. 111/2011, la base imponibile viene determinata come segue: nel caso in cui è barrata la casella «Impresa» o «Impresa familiare» il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse). Iscritti alla Gestione separata. Per i liberi professio-

nisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, compreso quello in forma associata e/o quello proveniente (se adottato dal professionista) dal «regime dell'imprenditoria giovanile». Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel: Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni): rigo RE21 col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000); RE 23 o RE 25; Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 o RH17; oppure RH18 col.1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, Dl 6 luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo: rigo LM6-LM9.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.

Leonardo Comegna

## BREVI

A maggio continua ad aumentare l'occupazione nell'artigianato e nelle piccole imprese (+0,5%), a conferma del miglio-ramento complessivo dell'andamento dell'economia italiana. Lo rileva l'Osservatorio del Lavoro Cna, realizzato dal Centro studi, che monitora mensilmente  $un\, campione\, di\, circa\, 20.500\, micro\, e\, piccole$ imprese, i cui dati sono stati consegnati ieri al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso dell'Assemblea provinciale della Cna di Parma. Nelle imprese del campione Cna sono state effettuate 3.408 assunzioni

che si contrappongono a 2.723 cessazioni, per un saldo mensile positivo di 685 posti di lavoro.

In merito al decreto attuativo della riforma del contenzioso tributario nell'ambito della delega fiscale, il cui attuale schema non esclude un eventuale allargamento dei soggetti delegati alla rappresen-

tanza fiscale in seno alle commissioni tributarie, l'Associazione nazionale commercialisti sottolinea in una nota che «l'allargamento della rappresentanza è un elemento estraneo alla riforma che non appare determinato dall'esigenza di affrontare le criticità attuali di questo istituto e migliorarne il funzionamento, quanto piuttosto dall'esigenza di dover soddisfare richieste provenienti da soggetti, oggi esclusi dalla rappresentanza, che rivendicano funzioni e competenze professionali che evidentemente non appartengono loro».

Assistenza online e pratiche più veloci per i tributaristi della Lapet grazie al canale di contatto diretto con Equitalia. Con l'attivazione degli sportelli telema-tici dedicati, imprese e cittadini assistiti dagli associati Lapet, possono affidare le pratiche al loro professionista di fiducia e avere in tempi brevi informazioni su

cartelle, rate e procedure senza doversi recare presso uno degli sportelli di Equitalia. È quanto prevedono le convenzioni sottoscritte da Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud e l'Associazione Nazionale dei Tributaristi Lapet per re più attenta e mirata alle esigenze dei contribuenti.

Prosegue l'operazione

trasparenza «Inps a porte aperte». In questa sezione, raggiungibile dall'home page del sito istituzionale (www.inps.it), vengono pubblicate informazioni che chiariscono le regole previste per la composizio-ne e l'effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall'Istituto. Ieri è stata pubblicata una scheda informativa sulla previdenza dei magistrati